

Ordinanza n. 16455 del 1 luglio 2013 (ud. del 12 giugno 2013) della Corte Cass., Sez. civ. VI

Svolgimento del processo

1. L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della n. ..., depositata il ..., con la quale, rigettato l'appello dell'amministrazione medesima contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione di ... contro l'avviso di accertamento, relativo all'Irpef, Irap ed Iva per il ..., veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l'atto impositivo si basava sullo studio di settore per l'attività svolta dal contribuente, relativa alla fabbricazione di oggetti in ferro, rame e altri metalli, nonché a lavori di riparazione, e che tuttavia non era stato suffragato da altri riscontri probatori se non dai pretesi costi eccessivi rispetto ai ricavi contabilizzati. ... resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l'atto impositivo si fondava anche sull'esito del contraddittorio svolto nella fase endoprocedimentale, tanto che l'interessato aveva ottenuto una riduzione di quanto previsto, pari al 25%, senza che tuttavia egli avesse fornito elementi concreti sui pretesi minori ricavi, se non soltanto adottati in modo generico, mentre invece il relativo onere gravava su di lui.

Il motivo è fondato, posto che in tema di accertamento induttivo dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 – fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta”, sia sugli studi di settore, come nella specie, nel quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 16430 del 27/07/2011). Del resto in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una “grave incongruenza”, espressamente prevista dal D.L. n. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, aggiunto dalla legge di conversione L. 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, il quale, pur richiamando direttamente l'art. 62-sexies cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come nel caso in esame (V. pure Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009).

Inoltre va rilevato che il giudizio tributario non si connota come un giudizio di “impugnazione–annullamento”, bensì come un giudizio di “impugnazione–merito”, in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente, senza che perciò l’atto impositivo dovesse essere interamente annullato (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 21759 del 20/10/2011, n. 9774 del 2010).

3. Col secondo motivo la ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione, giacché il giudice di appello perveniva ad annullare l’atto impositivo, nonostante che l’appellante avesse evidenziato come avesse sostenuto rilevanti costi per acquisto di materie prime, a fronte dei quali invece aveva annotato ricavi molto modesti, adducendo riduzione di attività ed età avanzata: ... anni, senza però addurre alcun riscontro ai suoi assunti.

La censura va condivisa, dal momento che il giudice di secondo grado in realtà ometteva di esplicitare adeguatamente il procedimento argomentativo, attraverso il quale perveniva al giudizio di rigetto dell’appello, nonostante gli elementi enunciati dall’agenzia, ed in particolare i costi attinenti alle merci acquistate.

Alla luce di quanto più sopra enunciato, la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto, oltre che adeguato.

4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “*a quo*”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della, altra sezione, per nuovo esame.